

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Angelica Castellani

Il
giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità
integrale del contratto
deve rilevarne d'ufficio la sua nullità solo parziale, e solo
qualora le parti,
all'esito di tale indicazione officiosa, omettano un'espressa
istanza di
accertamento in tal senso, deve rigettare l'originaria pretesa
non potendo
inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione e alle
loro determinazioni
espresse nel processo (Cass. SS.UU. n. 26242/2014).

Le
eccezioni in senso stretto si identificano solo in quelle per
le quali la legge
espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in
quelle in cui il
fatto integratore dell'eccezione corrisponda all'esercizio di
un diritto
potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e,
quindi, per
svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di
un rapporto giuridico, supponga il
tramite di una manifestazione di volontà della parte (*ex
multis*, Cass. n. 20317/2019, conforme a Cass. SS.UU. n.
1099/1998, Cass. n. 12353/2010 e Cass. n. 27045/2018).
L'invocata sostituzione ex art. 1419 c.c. della clausola
contrattuale derogativa dell'art. 1957 c.c. con la norma di

legge costituisce
effetto consequenziale alla dedotta nullità, sicché la
decadenza di cui alla
citata norma, non integrando eccezione in senso stretto per il
cui rilievo
risulta indispensabile l'iniziativa di parte, può essere
rilevata d'ufficio
quale fatto estintivo risultante dal materiale allegatorio e
probatorio
acquisito in atti.

In tema di accertamento
dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate
dall'art. 2
della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle
clausole relative a
contratti di fideiussione stipulati con le banche, il
provvedimento della Banca
d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle
modifiche
apportate dall'art. 19, c. 11, della l. n. 262 del 2005,
possiede, al pari di
quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del
mercato, un'elevata
attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale,
indipendentemente dalle
misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il
giudice del merito è
tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo,
senza poter
limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro
verso, a valutare
se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con
le condizioni
oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire
rilievo decisivo
all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel

menzionato provvedimento
con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo
schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario (Cass. n. 13846/2019).

La produzione in
giudizio dei provvedimenti delle autorità indipendenti che espongono gli esiti
dell'istruttoria *antitrust* unitamente
all'ulteriore compendio probatorio atto a confermare la diffusività dello
schema contrattuale nel settore di riferimento in un arco temporale che
ricomprende il momento in cui è stata stipulata la fideiussione oggetto di
causa integrano elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza del
cartello anticoncorrenziale e la sua attitudine a spiegare effetti sulla
negoiazione particolare.

Da un lato, la
circostanza che una intesa 'a monte' sia nulla perché anticoncorrenziale
non comporta automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere
dalle imprese aderenti all'intesa. Dall'altro lato, avendo l'Autorità
amministrativa circoscritto l'accertamento dell'illiceità ad alcune specifiche
clausole, ciò non esclude, né è incompatibile con il fatto che in concreto la
nullità del contratto 'a valle' debba essere valutata dal giudice adito e che
possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., laddove l'assetto degli interessi

in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite (Cass. n. 24044/2019).

Pertanto, la nullità 'a valle' delle fideiussioni omnibus deve essere valutata alla stregua dell'art. 1418 ss. c.c. e può trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ., laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione (Cass. n. 4175/2020).

La valutazione concorrenziale dello schema contrattuale non si fonda sul mero confronto della singola clausola con la regola codicistica, quanto piuttosto sulla previsione uniforme di una disciplina di dettaglio idonea ad incidere sulla caratterizzazione dell'offerta bancaria, impedendo l'efficace forma di concorrenza rappresentata dalla differenziazione della stessa e aggravando la posizione del fideiussore.

Devono ritenersi caratterizzate da oggetto illecito, e quindi nulle ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1346 c.c., le clausole che traspongono nel contratto 'a valle' l'identico contenuto del prodotto dell'intesa 'a monte', la cui invalidità è testualmente sancita

dall'art. 2, c. 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990, cui va riconosciuta natura di norma di ordine pubblico economico. Tali clausole, contenute in un contratto c.d. 'seriale', destinato all'utilizzazione sistematica e generalizzata, sono direttamente strumentali al risultato vietato dalla legge, veicolando l'identico contenuto di condizioni generali di cui è già stata accertata la nullità in quanto uniformemente applicate. L'oggetto del contratto è illecito anche quando la prestazione, pur in sé lecita, è funzionale al perseguimento di un risultato vietato dall'ordinamento. Nel caso di specie, attraverso tali clausole si realizza e si perpetua la violazione degli interessi generali sottesi alla legge *antitrust*.

Con riferimento al regime di nullità – totale o parziale – in mancanza della prova che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza le clausole colpite da nullità, il paradigma da adottare deve essere quello della nullità parziale ex art. 1419, c. 2, c.c.

Pertanto, salva la dimostrazione, da fornirsi a cura della parte che invochi la nullità dell'intero regolamento negoziale, che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità, deve ritenersi che il fideiussore avrebbe prestato la garanzia, atteso che la

sostituzione della
disciplina codicistica alle pattuizioni nulle è a lui più
favorevole.

Con riferimento
all'eccezione ex art. 1955 c.c., il fatto del creditore
rilevante ai
fini della liberazione del fideiussore non può consistere
nella mera inazione,
ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto
dalla legge o
nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno
colposo, o comunque
illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non
solo economico,
che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di
surrogazione ex
art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già
nella mera
maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità
satisfattive del
patrimonio del debitore (in tal senso, da ultimo, Cass. n.
4175/2020;
precedenti conformi: Cass. n. 21833/2017, Cass. n. 9695/2011 e
Cass. n.
28838/2008).

Il principio in base al
quale, nella fideiussione per obbligazione futura, sussiste
l'onere del creditore,
previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione
del fideiussore
prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali
siano peggiorate
dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolvendo
alla finalità di
consentire al fideiussore di sottrarsi, negando

l'autorizzazione,
all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa,
più gravosa, non
risulta applicabile allorché nella stessa persona coesistano
le qualità di
fideiussore e di amministratore della società debitrice
principale, poiché, in
tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona
obbligatasi a
garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del
fideiussore alla
concessione del credito (*ex multis*, Cass. n. 31227/2019, Cass.
n. 7444/2017
e Cass. n. 3761/2006).

Inoltre, qualora il
fideiussore sia anche socio della società debitrice
principale, da una parte si
deve presumere – salvo circostanze particolari da dedurre –
che egli sia già
pienamente informato delle peggiorate condizioni economiche
della società, e
dall'altra parte, si deve ritenere che la sua qualità di socio
gli consenta di
attivarsi per impedire che continui la negativa gestione
(mediante la revoca
dell'amministratore) o per non aggravare ulteriormente i
rischi assunti (mediante
l'anticipata revoca della fideiussione); pertanto, anche in
questa circostanza,
non è consentito eccepire la liberazione ex art. 1956 c.c.
(così, Cass.
n. 2902/2016 e Cass. n. 11979/2013).

Al
fine di poter efficacemente opporre al terzo contraente le
limitazioni dei

poteri di rappresentanza dei propri organi sociali, la società deve dimostrare, ai sensi dell'art. 2384, c. 2, c.c., non già la mera conoscenza o conoscibilità dell'esistenza di tali limitazioni da parte del terzo, ma altresì la sussistenza di un accordo fraudolento o, quanto meno, la consapevolezza di una stipulazione potenzialmente generatrice di un danno per la società (*ex multis*, Cass. n. 7293/2009).

Principi espressi in sede, inter alia, di accertamento della nullità parziale di un contratto di fideiussione omnibus contenente clausole riproduttive degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI.

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Giorgio Peli)

Sentenza del 12 marzo 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La natura della responsabilità dell'amministratore ex art. 2395 c.c. è, secondo l'opinione largamente prevalente in giurisprudenza, extracontrattuale. Oggetto di risarcimento è il danno "direttamente" subito dal

socio o dal terzo: infatti “[l]’art. 2395 c.c. esige, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori” (Cass. n. 15220/2010).

L’inadempimento contrattuale di una società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria degli amministratori nei confronti dell’altro contraente ai sensi dell’art. 2395 c.c., atteso che tale responsabilità, di natura extracontrattuale, richiede la prova di una condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dal terzo contraente (Cass. n. 15822/2019). Infatti, la responsabilità ai sensi dell’art. 2395 c.c. presuppone un fatto illecito dell’amministratore, consistente nella violazione, dolosa o colposa, di uno dei doveri inerenti alla carica gestoria, causalmente idoneo a determinare un danno che incide direttamente sul patrimonio del socio o del terzo.

Anche a voler attribuire all’assegno una generica funzione di rafforzamento della sicurezza dei traffici commerciali, in quanto pagabile “a

vista", in presenza
di debiti accumulati dalla società cliente per precedenti
forniture non pagate,
la garanzia associata alla consegna di assegni postdatati
apparirebbe oltremodo
labile a qualunque fornitore non del tutto sprovveduto: ne
deriva la
consapevole assunzione, da parte del fornitore, del rischio di
mancato
pagamento delle forniture corrispondenti agli assegni
medesimi, situazione che
elide il nesso di causa necessario ai fini dell'accertamento
della
responsabilità dell'amministratore per danno diretto procurato
al terzo.

Principi

*espressi a seguito del giudizio intrapreso ai sensi dell'art.
2395 c.c. dal
fornitore nei confronti dell'amministratore unico della
società cliente, il
quale gli aveva offerto assegni postdatati a pagamento della
fornitura, assegni
dei quali veniva successivamente denunciato lo smarrimento da
parte
dell'amministratore, impedendone l'incasso.*

[Sent. 12.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 5 marzo 2021 –

Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Nel caso di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del socio di s.r.l. per il versamento di somme in conto capitale, la *causa petendi* attiene a rapporti sociali nell'ambito di società di capitali, materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in ipotesi di adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla parte opponente, il provvedimento decisorio non può che assumere la forma della sentenza (cfr. Cass. n. 14594/2012), poiché l'adesione della parte opposta all'eccezione di incompetenza formulata dalla controparte comporta non soltanto la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la revoca dell'ingiunzione, essendo necessario un provvedimento espresso che impedisca al decreto ingiuntivo di continuare a produrre effetti in pendenza del giudizio di merito (cfr. Cass. n. 25180/2013).

I principi sono stati espressi nel giudizio di opposizione promosso dal socio di una s.r.l. in liquidazione avverso il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, che lo condannava al pagamento immediato di una

somma “a

*titolo di versamento in conto capitale allo scopo di rendere
proporzionale alle
quote sociali il contributo erogato dai soci per il sostegno
delle attività
imprenditoriali” della società.*

*L’opponente, in particolare, formulava
eccezione di incompetenza basata sulla clausola compromissoria
statutariamente
prevista, cui aderiva la convenuta, ritualmente costituitasi.*

[Sent. 05.03.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Decreto del 4 marzo 2021 – Presidente: Dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: Dott. Gianluigi Canali

L’art. 160 l. fall, come modificato
dal D.L. 27.6.2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla
L. 6.8.2015 n.

132, prevede, al quarto comma, che nei concordati non
riconducibili all’art. 186-*bis*

l. fall la proposta di concordato preventivo deve assicurare
il pagamento

di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti
chirografari. Tale

disposizione deve essere interpretata secondo un criterio "intermedio", sostanzialmente ispirato alla disciplina ante 2005 in tema di concordato per cessione dei beni, secondo cui la valutazione del giudice volta a verificare la sufficienza dei beni offerti ad assicurare il soddisfacimento dei crediti nella misura prevista dovrà essere fondata su elementi seri e concreti idonei a determinare la fondata opinione, intesa come "quasi certezza", che secondo l'*id quod plerumque accidit* la liquidazione dei beni stessi fornirà i mezzi necessari al detto soddisfacimento (conf. Cass. n. 3527/1989; Cass. n. 2809/1988; Cass. n. 3128/1973). L'assunzione di tale criterio interpretativo incide necessariamente anche sul contenuto dell'attestazione, la quale dovrà fornire elementi oggettivi che consentano di ritenere certo il risultato prospettato dal debitore.

Principi

espressi nel giudizio avente ad oggetto la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo promossa da una s.p.a. (nella quale quest'ultima aveva proposto ai creditori un piano liquidatorio che prevedeva il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati e il pagamento nella misura del 26,47% dei crediti chirografari). Il Tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato formulata dalla s.p.a., poiché il piano

proposto veniva giudicato inidoneo ad assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari. Sul punto, il Tribunale rilevava le seguenti criticità:

a) con riferimento al compendio immobiliare, la carenza di manifestazione di interesse con la conseguenza che la relativa vendita sarebbe avvenuta, con ogni probabilità, con ribassi notevolmente superiori al 20% e, dunque, con impossibilità a garantire il pagamento ai creditori chirografari nella misura del 20%; b) l'incertezza in relazione all'acquisto delle rimanenze indicate dalla società proponente o, comunque, che l'acquisto potesse essere concretizzato a valori prossimi a quelli indicati dalla proponente; c) l'esistenza di crediti in relazione ai quali l'incasso risultava incerto nella misura e nei tempi indicati nella proposta.

[Decr. 4.3.2021Download](#)

(Massima a cura di Simona Becchetti)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

A
seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE n. C/383-18

dell'11.9.2019,
il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del
credito in caso
di rimborso anticipato del finanziamento include tutti i costi
a carico del
consumatore. Può ritenersi pertanto superato l'orientamento
giurisprudenziale
nazionale che, ai fini della determinazione degli effetti
dell'estinzione
anticipata dei rapporti di credito al consumo, distingueva tra
costi *up-front*
e *recurring*.

Gli
eventuali collaboratori (agenti, mediatori finanziari,
promotori, etc.) di cui
l'intermediario si avvalga ai fini dell'offerta fuori sede dei
propri prodotti
o servizi non fanno venir meno il rapporto contrattuale
diretto con il cliente,
con la conseguenza che sono riconducibili a detto rapporto
contrattuale le
commissioni di mediazione pagate ai collaboratori
dell'intermediario.

*Principi espressi nel giudizio d'appello promosso
dal consumatore nei confronti della società finanziaria
avverso la sentenza del
Giudice di Pace, ai fini della restituzione del residuo delle
commissioni e del
premio assicurativo pagati a seguito di estinzione anticipata
del
finanziamento.*

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massime
a cura di Lorena Fanelli)

Sentenza del 4 marzo 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore (cfr. Corte di Giustizia UE11.9.2019, C-383/18).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso dalla parte mutuataria di un contratto di finanziamento ("cessione del quinto") avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda restitutoria svolta dalla medesima nei confronti dell'intermediario finanziario ai sensi dell'art. 125-sexies T.U.B.

Con il gravame, l'appellante censurava la mancata applicazione della normativa settoriale relativa al rapporto e, in particolare, all'ipotesi di estinzione anticipata, in virtù della quale il cliente-consumatore ha diritto alla restituzione della parte "non maturata" degli oneri corrisposti in sede di conclusione del contratto ("interessi, commissioni, premi assicurativi").

[Sent. 04.03.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 febbraio 2021

– Giudice designato: Dott. Raffaele Del Porto

In tema di contratti finanziari speculativi su valute, la mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio (c.d. di *stop loss*) in un'ipotesi di repentini cambi di prezzo e di successiva temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato valutario con conseguente sospensione degli scambi non costituisce una circostanza idonea ad escludere la responsabilità della banca per la perdita subita dai sottoscrittori, costituendo, *a contrario*, tale circostanza indice della radicale inadeguatezza del sistema predisposto dalla stessa nell'ipotesi di situazioni di mercato, comunque non eccezionali, idonee ad accentuare il rischio cui è esposto il cliente. Ed invero, proprio in tale meccanismo il contratto trova il suo naturale elemento di equilibrio, cosicché deve ritenersi escluso che un meccanismo *“che serve a chiudere una posizione al fine di evitare perdite superiori ad una soglia prefissata, prima dell'azzeramento del margine”* possa non funzionare *“nella situazione in cui il cliente va maggiormente tutelato da repentini cambi di prezzo”* (conf. Trib. Milano, sentenza n. 4640/2020).

Qualora il danno subito dall'investitore sia riconducibile alla mancata attivazione da parte della banca del meccanismo automatico di limitazione del rischio per l'esecuzione di operazioni finanziarie su valute connotate da elevata rischiosità, non trova applicazione l'eccezione ex art. 1225 c.c., trattandosi di un danno prevedibile.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso, nei confronti di una banca, dai sottoscrittori di due contratti del tipo “contract for difference” per la conclusione di operazioni di compravendita a pronti di valuta su un mercato “over the counter”; nella specie, tali contratti (i) consentivano ai sottoscrittori di effettuare operazioni sul mercato di riferimento a fronte del deposito di un margine di garanzia pari al 2% del valore complessivo degli ordinativi e (ii) prevedevano un meccanismo automatico di limitazione del rischio dell’operazione (c.d. di “stop loss”), consistente in un ordine (automatico) di chiusura dell’operazione al raggiungimento di una perdita pari all’1% della somma destinata a garanzia.

Gli attori, in particolare, lamentavano di aver subito una perdita significativamente superiore rispetto a quanto contrattualmente pattuito a causa della mancata attivazione, da parte della banca, del meccanismo di “stop loss” e chiedevano la condanna della stessa alla restituzione delle somme indebitamente addebitate.

La banca si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, chiedendo di circoscrivere la condanna al danno risarcibile ex art. 1225 c.c. In particolare, a sostegno del rigetto delle domande attoree, la convenuta precisava che la perdita subita dagli attori fosse riconducibile ad un evento straordinario e improvviso (nella specie, la decisione della Banca Centrale Svizzera di porre fine alla politica di difesa del tasso di cambio con eliminazione del tasso minimo del cambio Euro/Franco svizzero), che avrebbe generato una temporanea situazione di mancanza di liquidità nel mercato degli scambi delle valute, tale per cui la stessa non avrebbe potuto verificare il realizzarsi della condizione di prezzo impostata negli ordini di “stop loss” che, quindi, non si sono attivati per un certo lasso temporale.

Decreto del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

La verifica della concreta ricorrenza della fattispecie dell'abuso del diritto, evocata dal notaio verbalizzante per il diniego dell'iscrizione della deliberazione (di riduzione del capitale sociale per perdite nella misura di cui all'art. 2447 c.c., con contestuale aumento nel rispetto del diritto di opzione e con delega al liquidatore per l'assegnazione della parte inoptata) assunta dall'assemblea straordinaria di una s.p.a. in pendenza di liquidazione, alla luce della complessità dell'accertamento della sussistenza dei suoi elementi costitutivi, esula dal controllo di legittimità spettante al notaio ai sensi dell'art. 2436 c.c., atteso che essa potrebbe difficilmente conciliarsi con la sommarietà del predetto controllo e che la deliberazione annullabile risulta comunque idonea a produrre effetti, salva la facoltà dei soci, ove legittimati, di esercitare

l'azione di annullamento, entro precisi limiti temporali.

In tema di s.p.a., deve essere negata
l'ammissibilità dell'iscrizione delle deliberazioni assunte
dall'assemblea
straordinaria in pendenza di liquidazione aventi ad oggetto la
"delega al
liquidatore per ulteriore aumento di capitale e/o versamenti
in conto
finanziamenti infruttiferi dei soci anche non in proporzione
alle azioni
possedute e secondo le necessità della liquidazione" e la
"delega al
liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del
capitale sociale
al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.", laddove le
motivazioni di
tali delibere, difficilmente conciliabili con la fase
liquidatoria, non siano
state esplicitate nel verbale assembleare né, successivamente,
nel ricorso con
cui il liquidatore della società chiedeva al Tribunale di
ordinarne
l'iscrizione.

*I principi sono stati espressi nel giudizio
promosso con ricorso ai sensi dell'art. 2436, terzo comma,
c.c. dal liquidatore
di una s.p.a. avverso il diniego da parte del notaio
all'iscrizione nel
Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte
dall'assemblea straordinaria
aventi ad oggetto: 1. la variazione della sede sociale; 2. la
variazione dello statuto
con la previsione dell'assemblea in videoconferenza; 3. la
riduzione del
capitale sociale per perdite a norma dell'art. 2447 c.c.; 4.*

l'aumento del capitale sociale con diritto di opzione; 5. la delega al liquidatore in materia di assegnazione ai soci per la parte inoptata; 6. la delega al liquidatore per un ulteriore aumento di capitale e/o per versamenti in conto finanziamenti infruttiferi dei soci, anche non in proporzione alle azioni possedute e secondo le necessità della liquidazione; 7. la delega al liquidatore per l'acquisto di azioni proprie fino al 25% del capitale sociale al valore nominale ex art. 2357, comma 3, c.c.; 8. la modifica della delibera di determinazione del compenso del liquidatore; 9. l'adeguamento dello statuto alla vigente normativa.

Con il proprio diniego all'iscrizione, il notaio verbalizzante rilevava la probabile illegittimità delle deliberazioni assunte dalla citata assemblea, sulla base delle seguenti considerazioni: (i) la "riduzione del capitale ed il suo contestuale aumento, finalizzato al ripianamento delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale potrebbe essere una operazione non ammissibile o comunque inutile se posta in essere durante la fase liquidatoria"; (ii) la fattispecie "potrebbe essere ricondotta alla figura giurisprudenziale, oramai consolidata e comportante annullamento di delibera, del c.d. abuso del diritto e/o eccesso di potere della maggioranza".

Con il ricorso, il liquidatore rappresentava

*in particolare che il deliberato aumento di capitale fosse funzionale al
reperimento di nuova liquidità per l'“indispensabile
espletamento di ogni fase
prevista dalla legge per la liquidazione del patrimonio
sociale”, in ragione
del fatto che “le casse della Società (...) risultavano essere
pressoché vuote”.
Egli pertanto chiedeva di ordinare alla Camera di Commercio
competente di
procedere all'iscrizione nel Registro delle Imprese
dell'integrale contenuto
del verbale della predetta assemblea straordinaria.*

[Decr. 12.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

Sentenza del 12 febbraio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

Il lodo irrituale pronunciato secondo equità
emesso a definizione dell'impugnazione della deliberazione
assembleare deve
ritenersi affetto da nullità per violazione dell'art. 36 del
d.lgs. 5/2003, il
quale, in relazione alla materia, impone una decisione
arbitrale resa secondo
diritto e mediante un lodo impugnabile ai sensi dell'art. 829,

secondo comma,
c.p.c., ossia di un lodo rituale.

I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una società a responsabilità limitata e da alcuni soci al fine di sentire dichiarare inesistente o nullo, ovvero in subordine di vedere annullato, il lodo irrituale emesso dall'arbitro unico in forza di clausola compromissoria statutaria, a definizione dell'impugnazione della deliberazione assembleare promossa dal socio convenuto (titolare di una quota pari al 45% del capitale sociale).

Nel corso del giudizio, il giudice rilevava d'ufficio la questione di potenziale nullità della clausola compromissoria statutaria e del lodo, basato su detta clausola, per contrasto con l'art. 36 del d.lgs. 5/2003, trattandosi di lodo, in materia di validità di deliberazione assembleare, irrituale e pronunciato secondo equità.

[Sent. 12.02.2021Download](#)

(Massima a cura di Marika Lombardi)

Ordinanza del 5 febbraio 2021
– Presidente: Dott.ssa

Alessia Busato – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di contratto di *leasing*, il ricorso al tasso sostitutivo ex art. 117 del d.lgs. 385/1993 trova applicazione nelle ipotesi, invero eccezionali, in cui non sia assolutamente determinabile il tasso di interesse del rapporto, situazione che non ricorre nel caso in cui il corrispettivo del rapporto e le altre condizioni economiche sono illustrate chiaramente nel frontespizio del contratto.

In tema di contratto di *leasing*, sotto il profilo della trasparenza, è sufficiente che il testo del contratto riporti il “tasso leasing”, mentre il t.a.e.g. va indicato solo se la parte utilizzatrice gode della disciplina di favore riservata ai consumatori; inoltre, eventuali difformità tra il tasso di leasing e quello in concreto praticato non rappresentano vizi idonei a incidere sulla validità del contratto.

I principi sono stati espressi nel giudizio di reclamo promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, avverso l'ordinanza che ha disposto il rilascio dell'immobile alla medesima concesso in godimento a seguito della risoluzione del contratto di leasing.

[Ord. 05.02.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)